



FIDUCIARIA ED EREDITÀ DIGITALE

AVV. FABRIZIO VEDANA  
ACROSS GROUP

---

# EREDITÀ DIGITALE

L'eredità digitale comprende una quantità enorme di dati personali e sensibili ed i supporti fisici che li contengono: pc, tablet, smartphone, chiavi usb, hard disk.

Se i dispositivi fisici possono essere fisicamente distrutti, lo stesso non può dirsi per tutto ciò che contengono: la cd. "identità digitale" non si estingue con la morte della persona e resta on-line potenzialmente in eterno.

Il nostro "nuovo" Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003, come armonizzato al GDPR, all'art. 2-terdecies, co. 1, prevede che:

*" i diritti ... riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione".*




Al comma 2, poi, con specifico riferimento ai "servizi della società dell'informazione", consente all'interessato di vietare che i predetti diritti, riferiti a dati personali, siano da altri esercitati.

Tale volontà, "espressa, non equivoca, specifica, libera e informata", deve essere effettuata per iscritto e presentata o comunicata al gestore del servizio.

**È QUINDI ESPRESSAMENTE RICONOSCIUTA AL "DE CUIUS" LA POSSIBILITÀ DI DISPORRE DELLA SUA EREDITÀ DIGITALE.**




**PATRIMONIO DIGITALE**



# PATRIMONIO DIGITALE



# PATRIMONIO DIGITALE





**PATRIMONIO DIGITALE**

# CRIPTOVALUTE

Acquisti, nota Banca d'Italia-Consob

## *Criptovalute, c'è poca tutela*

DI FABRIZIO VEDANA

L'acquisto di criptoattività non è attualmente soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela. Lo ricorda Banca d'Italia e Consob in un comunicato stampa pubblicato che è stato diffuso ieri.

In assenza di un quadro regolamentare di riferimento, precisano le due autorità di vigilanza, l'operatività in cripto-attività (come per esempio i Bitcoin) presenta rischi di diversa natura, tra cui: la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti; l'assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate.

Il documento segnala, altresì, il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici. Il poco chiaro inquadramento giuridico ha ef-

fetti significativi anche sul regime fiscale delle criptovalute; attualmente la sola legge che da una compiuta definizione delle valute virtuali è il decreto legislativo 231/2007, in materia di antiriciclaggio. In tale norma, modificata nel 2019 per recepire la quinta direttiva antiriciclaggio alle valute virtuali viene per la verità espressamente riconosciuta una duplice finalità, quella di pagamento e quella di investimento.

Il comunicato stampa ricorda che la commissione europea ha recentemente avanzato una proposta di regolamentazione per disciplinare l'emissione, l'offerta al pubblico, la prestazione dei servizi e il contrasto agli abusi di mercato in relazione alle diverse tipologie di cripto-attività. La proposta persegue l'obiettivo di definire un quadro giuridico solido per tali strumenti nonché di garantire l'integrità del mercato e livelli adeguati di tutela dei consumatori e dei risparmiatori. L'iter di approvazione della proposta di regolamentazione è tuttora in corso.

© Riproduzione riservata



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



CONSOB  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE

Roma, 28 aprile 2021

### **Consob e Banca d'Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività**

Consob e Banca d'Italia richiamano l'attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l'operatività in cripto-attività (*crypto-asset*) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate.

# IL CLOUD



Cloud

SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE PERSONALE(ESEMPI NE SONO DROPBOX, ICLOUD, AMAZON CLOUD DRIVE) ACCESSIBILE IN QUALSIASI MOMENTO ED IN OGNI LUOGO UTILIZZANDO SEMPLICEMENTE UNA CONNESSIONE AD INTERNET

# LA BLOCKCHAIN

---

La **blockchain** (letteralmente "catena di blocchi") è una struttura dati condivisa e "immutabile". È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera struttura. Ciascun partecipante dispone di una chiave privata che permette di firmare le transazioni memorizzate nei blocchi (scambio di dati)



# COME DISPORRE DELLE CREDENZIALI

La dottrina individua **due modalità per disporre delle proprie credenziali**:

- **facendole pervenire** direttamente, all'apertura della successione, **a un soggetto determinato** o
- **legittimandolo ad ottenerle dal gestore del servizio**, indirettamente.

Nella prima ipotesi, non sembra opportuno e utile indicarle nella scheda testamentaria, poiché le si esporrebbe alla conoscenza del più veloce a chiedere la pubblicazione del testamento.

Appare invece utilizzabile lo strumento del mandato "post mortem", incarico unilateralmente conferito nel testamento, che legittima il mandatario a reperire le credenziali dal luogo o dal depositario indicato dal mandante-testatore, al fine di compiere le attività volute dal "de cuius" (mai attributive! o si tratterebbe di patto successorio istitutivo, vietato ex art. 458 c.c.).

Risultati analoghi si possono ottenere per il tramite di un esecutore testamentario<sup>[7]</sup>. Si ricordi che, per la dottrina, si tratta proprio di un' ipotesi tipizzata di mandato "post mortem".

L'esecutore testamentario ha il pregio di essere una figura conosciuta anche negli ordinamenti di common law, dove risiede ed opera la maggioranza dei servizi online di quotidiano utilizzo. Fare riferimento a categorie ed istituti esclusivamente di diritto interno comporta infatti inconvenienti ed esige necessari adattamenti giuridici.

# MANDATO POST MORTEM

- Per mandato *post mortem* si intende quel negozio giuridico con cui un soggetto (mandante) conferisce ad altro soggetto (mandatario) un incarico da eseguirsi dopo la sua morte.
- Il mandato *post mortem* è il contratto tra vivi con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra dopo la morte di quest'ultima. Tale contratto è valido purché l'incarico non preveda il compimento di atti dispositivi di diritti patrimoniali successori (trasferimento di beni del mandante a terzi) o di altri atti a contenuto patrimoniale.
- In altri termini, al mandatario viene affidato il compito di svolgere una mera attività materiale, eventualmente in esecuzione di un'attribuzione patrimoniale già perfezionata in vita dal mandante. La circostanza che l'attività oggetto dell'incarico non abbia carattere patrimoniale esclude che il mandato possa considerarsi in contrasto con il divieto dei patti successori.

## CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

### Studio n. 6-2007/IG

#### ***Password, credenziali e successione mortis causa***

***Approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica l'11 maggio 2007***

#### **Lo Studio in sintesi (*Abstract*)**

***Al fine di attribuire a soggetti predeterminati l'accesso a risorse informatiche protette da credenziali (username, PIN, password), dopo il decesso del loro titolare, è possibile far ricorso sia al mandato "post mortem" che all'istituto dell'esecutore testamentario. In linea di principio, inoltre, le risorse online passano nella disponibilità dei successori "mortis causa".***

# Mandato post mortem

---

Il mandato post mortem exequendum

---

figura di mandato ammessa nel nostro ordinamento

---

utilizzabile per affidare ad una persona di fiducia (**che ben potrebbe essere una società fiduciaria**):

---

- le credenziali di accesso

---

- istruzioni su cosa fare in caso di decesso

---

La circostanza che l'attività oggetto dell'incarico non abbia carattere patrimoniale esclude che il mandato possa considerarsi in contrasto con il divieto dei patti successori.

---

Contrariamente al testamento non è pubblico

# LEGATO DI PASSWORD

- Ulteriore modalità di trasmissione dell'eredità digitale è rappresentata dal cosiddetto **"legato di password"**, disposizione a titolo particolare il cui oggetto varia a seconda del contenuto protetto dalle credenziali.
- Se nel mandato "post mortem" le credenziali sono intese come mera chiave d'accesso e non attribuiscono diritti sul materiale custodito, nel legato di password sono intese come riferimento al contenuto cui danno accesso.
- Si tratta di un legato di specie a contenuto atipico, soggetto all'unico limite della liceità del suo oggetto.
- Esso attribuisce quindi al legatario non soltanto le credenziali – oggetto immediato del legato- ma anche i diritti su ciò che proteggono – oggetto mediato; la dottrina vi ravvisa un'ipotesi di "relatio", essendo le password il criterio d'individuazione dell'oggetto del legato. Sembra comunque opportuno che il "de cuius" espliciti e chiarisca le proprie volontà e se intenda attribuire i "beni" che si celano dietro le password.
- Tendenzialmente, la figura in esame realizza un'attribuzione patrimoniale. Natura giuridica e disciplina variano a seconda dell'oggetto mediato.

# LA PRASSI

Spesso, le condizioni generali del servizio prevedono la distruzione della casella e-mail alla morte del titolare, con conseguente perdita di tutto il suo contenuto (è il caso di *Yahoo*).

*Google* offre agli utenti la possibilità di indicare chi potrà avere accesso all'account e permette di disporre la cancellazione tramite la funzione "Gestione account inattivo". Ove il "de cuius" non se ne sia avvalso, *Google* si impegna a collaborare coi familiari più stretti dell'utente deceduto, al fine di valutare la chiusura dell'account o consentire il recupero di alcuni contenuti, nel rispetto comunque della privacy del defunto e, quindi, senza mai fornire i dati d'accesso.

Tra i più noti social, *Facebook* e *Instagram* permettono la possibilità di convertire il profilo in pagine commemorative, individuando un "contatto erede" che, con notevoli limitazioni, potrà accedere e gestire l'account o cancellarlo. Nel primo caso, il contatto erede potrà condividere post o modificare l'immagine del profilo; non può intervenire invece su attività e post pregressi e neppure interagire in chat.



ACROSS

Grazie per l'attenzione!

Contatti:

[info@acrossgroup.it](mailto:info@acrossgroup.it)

---